

Reg. Sent. 1891/2024

n. 1845/2023 R.G. Tribunale

n. 5144/2022 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA - Dott.ssa Francesca MANDUZIO alla pubblica udienza del giorno 10 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(...) nato a (...) il (...), elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia

ASSENTE

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 337 c.p. perché, usava minaccia nei confronti della Guardia particolare Giurata (...), in servizio di vigilanza presso il pronto soccorso dall'Ospedale Civile di Pescara, consistita nel puntare al suo indirizzo una siringa dicendogli: “fatti i cazzi tuoi” dopo che gli era stato impedito di entrare nei servizi della sala di aspetto munito della predetta siringa. In Pescara, l'8 novembre 2022.

Con la recidiva, ex art. 99 co. 4 2° ipotesi c.p.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

o P. M. in persona del dott.ssa D. MALANDRA;

o Avv. (...) su delega dell'Avv. (...) del difensore di fiducia dell'imputato Foro di Teramo

le parti hanno concluso come da verbale.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto emesso in data 20.03.2023 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio (...) per rispondere del reato riportato in epigrafe.

All'udienza predibattimentale del 18.01.24 il Giudice ha disposto il giudizio nei riguardi dell'imputato, rinviando il processo all'udienza del 17.4.24, seduta in cui è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

L'istruttoria è proseguita all'udienza del 18.9.24 dove sono stati escussi l'Isp. (...) e la Guardia Giurata (...), quindi il giudice ha rinviato per la discussione.

Alla odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale; all'esito il giudice ha pronunciato sentenza come da dispositivo di cui è stata data lettura in aula.

Si contesta all'imputato il reato di cui all'art. 337 c.p. per aver usato minaccia nei confronti della Guardia particolare Giurata (...), in servizio di vigilanza presso il pronto soccorso dall'Ospedale Civile di Pescara, consistita nel puntare al suo indirizzo una siringa dicendogli: "fatti i cazzi tuoi" dopo che gli era stato impedito di entrare nei servizi della sala di aspetto munito della predetta siringa.

L'istruzione espletata ha offerto adeguato riscontro alla prospettazione accusatoria.

Dalla deposizione del teste (...) emerge infatti chiaramente come l'imputato, per opporsi all'invito rivoltogli dal personale addetto al controllo dei locali dell'Ospedale Civile di Pescara e alla sicurezza di personale sanitario e utenti, di non entrare nei bagni attigui alla sala d'aspetto con la siringa che portava al seguito, ha assunto un contegno evidentemente minaccioso all'indirizzo della guardia giurata, consistito nel puntargli la siringa e nel pronunciare le parole indicate in epigrafe, con l'evidente proposito di opporsi al compimento di un atto di servizio che stava svolgendo.

Il teste ha infatti riferito di aver notato l'uomo che si alzava dalla sedia e si recava in bagno con una siringa, di averlo seguito nell'antibagno e di avergli intimato di gettarla e dicendogli che non era consentito l'ingresso in quei locali con siringhe; di tutta risposta l'uomo che dichiarava di doversi iniettare la sostanza per calmare il dolore, gli puntava contro la siringa dicendogli che non poteva dargli ordini, minacciando di pungerlo; sul posto erano presenti anche operatori sanitari che venivano invitati dalla guardia giurata ad indietreggiare a tutela della loro incolumità; era quindi necessario l'intervento di un altro collega per bloccare l'uomo ed allontanarlo.

L'Isp. (...) ha riferito di essere intervenuto presso il locale nosocomio dove era stata segnalata la presenza di un uomo che aveva minacciato una guardia giurata; sul posto, in seguito alle ricerche espletate a fronte delle indicazioni del (...), veniva fermato l'odierno imputato, già noto agli operanti, e condotto in caserma dove veniva fotosegnalato.

Tali risultanze processuali non lasciano spazio a dubbi circa la sussistenza del reato contestato e alla sua attribuibilità all'odierno imputato.

L'aver infatti prospettato di pungere con una siringa la guardia giurata in caso di perversità nella attività d'ufficio che stava compiendo, accompagnando a tale gesto la pronuncia di parole offensive ed ostili, costituisce certamente un atto minatorio, dovendosi evidenziare che, ai fini dell'integrazione del delitto in esame non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché, come nella specie, sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 2104 del 16.12.2021)

È noto, che, come confermato da una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. un., sent. 22 febbraio 2018, n. 40981), la condotta lesiva è libera, nel senso che non viene descritto un particolare agire, ma deve essere qualificata, oltre che da minaccia o violenza, anche dal nesso funzionale e temporale con l'esercizio dell'atto di ufficio o di servizio da parte della persona offesa.

La ratio della norma è quella di tutelare la Pubblica Amministrazione, o meglio il suo corretto funzionamento, da atti dei privati volti a pregiudicare l'operato pubblico, interferendo nel procedimento volitivo o esecutivo di coloro che, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, sono preposti alla realizzazione della volontà pubblica.

La condotta come sopra descritta integra gli estremi dei reati contestati dal P.M.

Giova invece ricordare che, ai sensi del decreto legge 8 aprile 2008 n. 59 - convertito in legge 6 giugno 2008 n. 101 - che ha modificato l'art. 138 del TULPS anche la guardia particolare giurata, che lavori alle dipendenze di un istituto di vigilanza privato, addetto alla vigilanza e custodia di beni mobili e immobili, è qualificabile un "incaricato di pubblico servizio":

L'imputato, rimasto assente, non hanno fornito elementi a discarico, nè dall'istruttoria sono emersi elementi favorevoli.

Quanto alla determinazione della sanzione da irrogare all'imputato, va preliminarmente esclusa la concedibilità all'imputato delle circostanze attenuanti generiche in ragione della

capacità a delinquere dello stesso, desunta dai plurimi precedenti penali a suo carico e non essendo inoltre emersi elementi circostanziali atti a giustificare una riduzione della pena rispetto a quella di cui appresso, da infliggere alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della fattispecie.

Questo giudice stima equa la pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese del processo.

Non può essere concessa la sospensione condizionale della pena, avendone già fruito.

Si precisa che non vi sono i presupposti per sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 56 quater 1. 689/1981, considerata la personalità dello (...), condannato più volte per reati di rapina, furto, resistenza a p.u., oltre che per violenza sessuale su minore ed altro.

In definitiva, si ritiene quindi non vi siano le condizioni per ottenere la rieducazione ed assicurare la prevenzione del pericolo di reati da parte dello stesso, posto peraltro che si ha fondato motivo per ritenere che le prescrizioni eventualmente imposte non saranno adempiute.

Il carico dell'Ufficio ha richiesto la previsione di un termine per il deposito superiore a quello ordinario.

p.q.m.

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara (...) responsabile del reato a lui ascritto e per l'effetto lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Motivazione entro 90 gg.

Pescara 10.12.2024.

Il Giudice On.